



MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Prima alla Seconda Area funzionale, fascia retributiva 1

VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la “legge-quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’articolo 22, comma 15, modificato dall’art.1 comma 1-ter del decreto-legge n. 162/2019, convertito in legge n.8/2020 nel quale si prevede che, per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che il numero dei posti per tali procedure riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni, ai sensi del quale "a far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante "Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009 recante, tra l'altro, il "Nuovo sistema di classificazione del personale civile dell'Amministrazione Difesa", sottoscritto in data 3 novembre 2010;

CONSIDERATO che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale corrisponde, nelle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di professionalità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, recante la "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile di ruolo del Ministero della Difesa";

VISTO il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante la ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, distinti per profilo professionale;

VISTO il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020, adottato dal Ministro della difesa in data 10 agosto 2018, con il quale è stata programmata, tra l'altro, l'attivazione di procedure concorsuali finalizzate ad attuare una progressione verticale fra le aree, in particolare, dalla 1^a alla 2^a area per complessive 50 unità, evidenziando altresì l'esistenza di posti vacanti in seconda area;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, con il quale il Ministero della difesa viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tra l'altro, n. 50 unità di personale civile di seconda area funzionale, fascia retributiva F1, attraverso procedure concorsuali di progressione tra le aree di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATE complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale appartenente al profilo degli addetti del settore amministrativo e degli addetti del settore dei servizi generali;

RAVVISATA la necessità di indire una procedura concorsuale, riservata agli interni, per la progressione verticale di 50 unità con passaggio dalla prima area – profili di ausiliario del settore dei servizi generali - alla seconda area, per l'inquadramento nel profilo di addetto ~~del settore dei servizi generali~~;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Avvio della procedura - Posti disponibili)

E' indetta una procedura selettiva riservata ai dipendenti del Ministero della Difesa, per titoli ed esami, per la progressione dalla prima alla seconda area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 50 (cinquanta) posti nell'ambito della dotazione organica del Ministero della Difesa, ~~nei~~ nel profilo professionale di addetto del settore dei servizi generali o di addetto del settore amministrativo/giudiziario/storico-culturale e linguistico.

Le procedure selettive, riservate, per titoli ed esami, si articolano in:

- valutazione dei titoli previsti dall'articolo 3;
- valutazione della prova d'esame prevista dall'articolo 4.

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione, riservata, di cui all'articolo 1, esclusivamente i dipendenti di ruolo del Ministero della Difesa appartenenti alla prima area funzionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura (articolo 5) e alla data di inquadramento. L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Non possono presentare domanda:

- a) coloro che alla data del presente bando non appartengono ai ruoli del Ministero della Difesa;
- b) i dipendenti che alla data del presente bando risultano sospesi cautelamente, in via obbligatoria o facoltativa, dal servizio;
- c) i dipendenti che nei due anni antecedenti alla data del presente bando hanno riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale e/o scritto e alla multa;
- d) i dipendenti che sono stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che

il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, o che ai sensi dell'art. 55ter del D.lgs. 165/2001 siano già stati sottoposti a procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del penale, e abbiano scontato la sanzione in data antecedente al biennio di cui al punto c), oppure siano stati sanzionati con sanzione non superiore alla multa.

I dipendenti che rientrino nelle fattispecie sopra indicate e che ugualmente presenteranno domanda di partecipazione saranno esclusi d'ufficio dalla procedura di selezione per l'attribuzione della progressione verticale.

I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati destinatari della progressione verticale, con provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale civile, si provvederà all'annullamento del passaggio all'Area superiore.

Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva.

Articolo 3 (Valutazione dei titoli)

La valutazione dei titoli prevede un punteggio **massimo di 150 punti** attribuito secondo i seguenti criteri:

1. Esperienza professionale maturata (potrà essere valutata un'anzianità complessiva non superiore a ~~30~~ **40** anni – **fino ad un massimo di complessivi punti 50**):

a. **competenza professionale**: 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendenti civile dell'A.D. nella Prima area, nell'Area A (o altrimenti denominata) e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza (**massimo punti 15 20**);

b. **periodo di servizio nella medesima fascia retributiva**:

- ~~1 punto per i primi 2 anni di permanenza, in qualità di dipendente civile dell'A.D., nella fascia retributiva di appartenenza;~~

- **4 0,70** punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio di ruolo in qualità di dipendente civile dell'A.D., nella fascia retributiva di appartenenza, ~~successivo ai primi due anni~~ (**massimo punti 32-28**);

c. **anzianità di servizio di ruolo prestato in altra Pubblica Amministrazione o nei ruoli militari**: ~~0,15~~ **0,20** punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio di ruolo in qualità di:

- dipendente civile nella Prima Area, nell'Area A (o altrimenti denominata) e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;

- **servizio prestato nei ruoli militari.**

per un massimo di punti 3-2);

2. Valutazione della prestazione professionale: media dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione elaborate dal Ministero della Difesa o da altra P.A. dei comportamenti organizzativi conseguiti negli ultimi 3 anni (2017/2018/2019) fino ad un **massimo di punti 50**, secondo il seguente criterio:

a. punteggio da 100 a 71: punti 50;

b. punteggio da 70 a 41: punti 46;

c. punteggio fino a 40 e non valutati (per motivi diversi da quello disciplinari o per scarso rendimento): punti 20.

Eventuali valutazioni mancanti (o non indicate) verranno valutate con ~~punti-zero~~ lo stesso punteggio attribuito per il periodo antecedente e concorreranno, comunque, al calcolo della media dei punteggi.

- 3. Titoli di studio culturali e professionali** (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto – **fino ad un massimo di punti 50**):
- a. Licenza elementare: punti 45 ;
 - b. Diploma di scuola secondaria di primo grado: punti 46 ;
 - c. Diploma di qualifica professionale (triennale): punti 47;
 - d. Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): punti 48;
 - e. Laurea N.O. (triennale): punti 49;
 - f. Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale: punti 50.

Il punteggio ottenuto sulla base dei suddetti criteri sarà decurtato, in ragione dei valori sotto riportati, con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni antecedenti la data del presente bando:

- 1 punto per ciascun rimprovero scritto;

- 2 punti per ogni multa.

Il punteggio sarà inoltre decurtato di 8 punti in caso di condanne definitive della magistratura contabile.

Articolo 4 (Valutazione della prova d'esame)

La prova d'esame consiste in un colloquio orale volto a verificare le conoscenze di base necessarie per espletare i compiti previsti per i profili di cui alla presente procedura.

La Commissione sottopone ai candidati domande di cultura generale e riguardanti attività del profilo e organizzazione del Ministero.

La prova d'esame viene considerata superata con il **punteggio complessivo di almeno punti ~~21~~ 18/30**

(~~ventuno~~ **diciotto**/trentesimi).

Il diario d'esame verrà reso noto mediante avviso sul sito istituzionale della Direzione generale per il personale civile.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Il colloquio orale può essere svolto in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurano la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

In occasione della pubblicazione del diario d'esame verranno rese note le modalità di svolgimento della prova.

La mancata partecipazione alla prova, qualunque ne sia la causa, determinerà l'esclusione dalla procedura prevista dal presente bando.

Articolo 5 (Presentazione della domanda. Termini e modalità)

La procedura concorsuale viene gestita tramite il portale dei concorsi *on-line* del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "siti di interesse e approfondimenti", link "Concorsi e Scuole Militari", successivo link "Concorsi *on-line*", Area "Persociv" posta nella barra in alto, Sezione "Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Prima alla Seconda Area funzionale, fascia retributiva 1".

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere redatta esclusivamente per via telematica, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della difesa, www.difesa.it.

Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo: <https://concorsionline.difesa.it> e seguire la procedura ivi indicata.

Qualora il dipendente non sia in condizione di procedere personalmente alla compilazione della domanda in via telematica, potrà chiedere il supporto dell'Ufficio Personale del proprio Ente, fornendo a quest'ultimo autocertificazione riportante le informazioni necessarie per la compilazione della domanda. L'Ente di servizio, ricevuta l'autocertificazione, ne rilascia ricevuta e provvede alla trasposizione in forma telematica e all'invio.

In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.

Il sistema restituirà una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove.

In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico.

Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando, l'Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale del Ministero della difesa, www.difesa.it, eventuali modalità di invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali agli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modificazioni, ai fini della gestione della procedura di progressione verticale.

I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio stato, l'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento della prova d'esame.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda.

La mancata indicazione in domanda del titolo di studio posseduto determinerà l'esclusione dalla procedura.

Il candidato che non si attiene alle suddette disposizioni verrà escluso dalla presente procedura.

Articolo 6 (Commissione esaminatrice)

Con successivo provvedimento del Direttore Generale per il personale civile sarà nominata la Commissione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, e dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 7 **(Graduatoria finale)**

La Commissione redige la graduatoria di merito derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente ai titoli posseduti alla data del presente bando ed alla prova d'esame sulla base di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4.

Qualora la votazione conseguita nella prova d'esame sia inferiore a 21 il candidato non sarà inserito in graduatoria.

In condizione di parità di punteggio totale in graduatoria tra i candidati, la preferenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

La Direzione generale per il personale civile pubblica la graduatoria di merito, che sarà approvata con decreto del Direttore Generale per il personale civile, sul sito internet www.difesa.it, area "siti di interesse e approfondimenti", link "Concorsi e Scuole Militari", successivo link "Concorsi *on-line*", Area "Persociv" posta nella barra in alto, Sezione "Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Prima alla Seconda Area funzionale, fascia retributiva 1".

Articolo 8 **(Inquadramento nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva 1)**

A seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 7 – ed in applicazione delle disposizioni previste dal presente bando – l'Amministrazione procede all'inquadramento dei vincitori nella seconda area funzionale seconda, fascia retributiva 1, nel profilo di addetto del settore dei servizi generali o di addetto del settore amministrativo/giudiziario/storico-culturale e linguistico **tenendo conto del curriculum professionale e culturale dell'interessato, e che** dalla partecipazione alla presente procedura e al relativo inquadramento non derivano modifiche della sede di assegnazione del candidato.

Articolo 9 **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale civile – 1° Reparto/1^ Divisione, per le finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale inquadramento per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutti i diritti in materia previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale civile – 1° Reparto/1^ Divisione, viale dell'Università n. 4, 00185, Roma. Il responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Direttore della sopra citata Divisione.

Articolo 10 **(Pubblicità)**

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, www.difesa.it, nonché sul sito web istituzionale della Direzione Generale per il personale civile all'indirizzo www.persociv.difesa.it (sezione "Concorsi").

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti civili del Ministero della Difesa interessati a partecipare alla precitata procedura selettiva interna.

Articolo 11

(Accesso alla documentazione concorsuale)

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ma l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concernenti la presente procedura selettiva interna è comunque differito al termine della procedura stessa, ossia al momento successivo alla pubblicazione - indicata all'art. 7 del presente bando - della graduatoria sul sito internet della Direzione Generale per il personale civile.

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente responsabile della 1^a Divisione del I Reparto della Direzione generale per il personale civile.

Articolo 12 (Disposizioni amministrative e varie)

Ogni informazione relativa alla presente procedura concorsuale per le progressioni verticali – Anno 2021, potrà essere chiesta alla Direzione generale per il personale civile, Ufficio Relazioni con il Pubblico – Viale dell'Università, 4 – 00185 Roma, al numero 0649862474 – 0649862498 nei giorni e negli orari sotto indicati:

- a) dal lunedì al venerdì, dalle 09,30 alle 12,30;
- b) il lunedì e martedì dalle 14,30 alle 16,30.

Art. 13 (Esclusioni)

La Direzione generale del personale civile dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che:

- a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
- b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella indicata nel presente bando e/o senza aver portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nel precedente articolo 5;
- c) hanno dichiarato falsità nella domanda di partecipazione.

Articolo 14 (Controllo delle dichiarazioni del personale – Conseguenze delle dichiarazioni mendaci)

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati che saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva di cui al presente bando e, qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento dell'Area superiore qualora attribuita e conseguente restituzione delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, fermo restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari di legge.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva, tutti i candidati vi partecipano, pertanto, con riserva.

Articolo 15 (Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di selezione, si rinvia alle disposizioni

legislative, regolamentari ed agli Accordi vigenti al momento dell'indizione della procedura selettiva di cui alle premesse del presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO